



Università Degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti –Pescara
SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

**CONVENZIONE QUADRO PER LO SVOLGIMENTO
DI TIROCINI CURRICULARI (1)
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°(2) : 870 del 17 SET. 2019

Soggetto Promotore :

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE AZIENDALI GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Soggetto Ospitante :

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELL'ABRUZZO

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI
CURRICULARI (1) DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)**

Convenzione n. 870 (2) TRA

La Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Presidente della Scuola SEAGS, Prof. Michele Rea, domiciliato per la carica presso la sede della Presidenza della Scuola SEAGS - Campus Universitario di V.le Pindaro, 42 – 66100 Pescara

e

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, via Zara n. 10 – 67100 C.F. e P.I. 06363391001, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Direttore Regionale, dott.ssa Margherita Maria Calabrò, nata a Villa San Giovanni (RC) il 18 maggio 1958;

premessi che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il "Soggetto Ospitante" si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture, studenti del "Soggetto Promotore", tenuto conto delle attività programmatiche nonché delle conseguenti disponibilità organizzative proprie dell'Agenzia.
2. L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del "Soggetto Ospitante" tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata.
3. Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a 10.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i "Soggetti Promotore ed Ospitante", né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.
2. Il "Soggetto Promotore" segnala al "Soggetto Ospitante" i nominativi degli aspiranti tirocinanti e trasmette, contestualmente, una loro dichiarazione dalla quale risulti l'eventuale svolgimento di una delle attività professionali indicate all'art. 5 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Entrate, nonché il luogo di relativo esercizio;
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal "Soggetto Promotore" e da un tutor aziendale indicato dal "Soggetto Ospitante".
4. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali;
 - d) Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, laboratori, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art.3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore. le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del "Soggetto Promotore".
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

1. L'accesso alle strutture del "Soggetto Ospitante" ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del "Soggetto Promotore", del "Soggetto Ospitante" e del tirocinante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal "Soggetto Promotore" e dal "Soggetto Ospitante" attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del "Soggetto Ospitante", di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal "Soggetto Promotore" e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
 4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del "Soggetto Promotore" e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
 5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato -) nonché, per la Responsabilità Civile, presso la compagnia di assicurazione "Generali S.p.A.", posizione n. CP331004240.

Art. 5

Il "Soggetto Ospitante" si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;
 - a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
 - a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
 - a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
 - a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
 - a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme di cui legge 675/96 sulla tutela dei dati personali.
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:**
- a) al "Soggetto Promotore" per l'attivazione della copertura assicurativa R.C. presso la propria compagnia di assicurazione;
 - b) all'INAIL entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (n.2 gg.), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT 090297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra *Soggetto Ospitante* e *Soggetto Proponente* entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui al precedente art. 2, comma 3, che dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, di concerto tra il "Soggetto Ospitante" e il "Soggetto Promotore".

Art. 8

Il "Soggetto Ospitante" garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il "Soggetto Ospitante" si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il "Soggetto Promotore" da qualsiasi onere di verifica.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (uno) (5) dalla data della sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovata per uguale periodo salvo disdetta delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il "Soggetto Ospitante" ed il "Soggetto Proponente". Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Pescara, 17 SET. 2019

Firma e timbro del legale rappresentate del "Soggetto Promotore"

Il Presidente della Scuola SEAGS


Prof. Michele REA





Firma e timbro del legale rappresentate del "Soggetto Ospitante"

Dott.ssa Margherita Maria Calabrò



Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui all'art.11 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del "Soggetto Promotore"

Il Presidente della Scuola SEAGeS


Prof. Michele REA





Firma e timbro del legale rappresentate del "Soggetto Ospitante"

Dott.ssa Margherita Maria Calabrò



Note per la compilazione del documento

- (1) Sono da intendersi "curricolari" i tirocini disciplinati dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea, previsti nei piani di studio e finalizzati al rilascio di CFU.
- (2) Il numero della convenzione viene attribuito dal Soggetto Promotore all'atto del perfezionamento delle sottoscrizioni.
- (3) Il numero dei tirocini contemporaneamente attivabili va calcolato tenendo conto delle prescrizioni di cui all'Art. 1 del D.M. n° 142 del 25 marzo 1998 (si veda quanto riportato al link <http://normativatirocini@unich.it>).
- (4) La durata massima del tirocinio è normativamente fissata in 12 mesi per i tirocini curricolari, ossia quelli concernenti studenti e laureandi (art. 7 D.M. 142/92), ed in 6 mesi per i tirocini post lauream, ossia quelli concernenti i laureati da non più di 12 mesi (art. 11 D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011).
- (5) La convenzione non potrà prevedere una durata minima inferiore ad un anno.